

(N. 1500-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 1705)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia su cui verte la Convenzione che siete chiamati ad esaminare, prima di autorizzarne la ratifica, non ha trovato ancora un suo definitivo assetto non solo nella legislazione internazionale ma neppure in quella interna dei singoli Paesi.

La frammentarietà di disposizioni in ordine alla tutela del diritto di proprietà sulle opere dell'ingegno, può spiegarsi non soltanto perchè è relativamente recente la prima codificazione che risale agli ultimi anni della rivoluzione francese, ma soprattutto per le conseguenze degli immani conflitti bellici che, in questa prima metà del secolo, hanno sconvolto l'Europa e il mondo, rendendo più difficili i rapporti fra le Nazioni, e forse anche perchè fra gli studiosi della filosofia del diritto non si è ancora raggiunta un'unità di vedute nello stabilire fino a che punto l'autore di un'opera immateriale può sentirsi tutelato da una inderogabile norma di diritto naturale inerente alla sua stessa dignità di persona umana e quando, invece, in processo di tempo, deve subentrare un'altra norma di diritto positivo che disciplini la tutela dei prodotti dell'ingegno umano, una volta diventati, con la loro divulgazione, patrimonio comune.

D'altra parte, il celere ritmo del progresso tecnico-scientifico che non conosce più confini naturali e politici per quel che si riferisce, fra l'altro, a trasmissioni auditive e visive, faceva sentire più vivo il bisogno di accordi internazionali per raggiungere una maggiore unificazione legislativa in questo particolare settore del diritto privato.

A questo proposito vale la pena di riassumere brevemente quanto, in precedenza alla attuale Convenzione universale, si era tentato di realizzare, per dare un ordinamento sistematico a questa materia.

Di fronte a numerosi accordi bilaterali tra Stato e Stato, un passo notevole in avanti fu segnato quando si addivenne alla creazione, su più larga base di adesioni, di due diversi sistemi, l'uno facente capo alla Convenzione di Berna, per il mondo europeo, l'altro alla Convenzione americana per il mondo americano. D'altra parte, anche dopo aver toccato questa meta, non si era rinunciato al proposito di giungere ad un accordo mondiale. Così, nell'anno 1928, in occasione di una Conferenza

internazionale per la revisione della Convenzione di Berna, non mancò la formulazione di un voto che auspicava l'unificazione mondiale delle disposizioni che regolavano ancora troppo diversamente il diritto di protezione delle opere dell'ingegno. Cinque anni dopo, nel dicembre 1933, durante i lavori della settima Conferenza Panamericana, fatta oggetto di trattazione questa stessa materia, si venne nella determinazione di nominare una Commissione speciale, col compito specifico di preparare un progetto. Nel 1935, per iniziativa dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, un Comitato americano di studio, a cui parteciparono rappresentanti europei, approvò un progetto di unificazione delle Convenzioni esistenti e un compromesso per superare la questione delle cosiddette formalità che rappresentavano una remora alla adesione degli Stati americani alla Convenzione di Berna. Riunitosi l'anno dopo, a Parigi, un Comitato di esperti nella sede dell'Istituto internazionale di cooperazione intellettuale, fu convenuto di indire una Conferenza diplomatica a Bruxelles per giungere ad un definitivo accordo. Ma lo scoppio del secondo conflitto mondiale lasciò sospesa l'iniziativa che, ripresa nel dopoguerra, sotto l'egida dell'U.N.E.S.C.O., si concretò nella formulazione di un questionario da sottoporre ai vari Governi. Le risposte date da 44 Stati costituirono il substrato della nuova Convenzione la quale, elaborata a Parigi nel 1951, fu presa come schema di discussione per la Conferenza diplomatica di Ginevra dell'agosto 1952. Il 6 settembre dello stesso anno, veniva firmata a Ginevra, da parte di 36 Stati, tra cui l'Italia, la Convenzione universale sul diritto d'autore che è l'oggetto del presente disegno di legge.

La Convenzione, stipulata con la volontà comune di salvaguardare i diritti della persona umana e di facilitare, nello stesso tempo, lo sviluppo della cultura nella libera diffusione di quanto viene continuamente acquisito al patrimonio universale, letterario, scientifico ed artistico, mette a fondamento la riconosciuta parità dello straniero al cittadino. Essa, d'altra parte, non si propone di esaurire la trattazione di tutta la complessa materia, sicchè si possa parlare di un definitivo passaggio dal *de jure condendo* al *de jure condito*, ma di as-

sicurare un *minimum* di protezione, in riferimento all'oggetto di tutela (opere letterarie, artistiche e scientifiche), ai periodi di durata, ai diritti di traduzione, non escluse alcune limitazioni, al superamento delle formalità costitutive e, finalmente, all'applicazione del cosiddetto criterio di irretroattività, per cui la Convenzione non può applicarsi ad opere già riconosciute di dominio pubblico.

Vengo ora ad una più particolare analisi della Convenzione che si compone di ventuno articoli, di una Dichiarazione annessa, relativa all'articolo 17, di una Risoluzione concernente l'articolo 11 e di tre Protocolli di cui il primo, riguardante la protezione degli apolidi e dei rifugiati che sono assimilati ai cittadini dello Stato in cui risiedono, il Governo non ha ritenuto necessario, almeno per ora, di proporre alla ratifica. L'Italia, comunque, non è rimasta insensibile alla triste condizione dei rifugiati, ratificando con la legge 24 luglio 1954, n. 722, la Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati stessi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

L'articolo 1 enuncia l'obbligo fondamentale fra gli Stati contraenti di assicurare, con una protezione sufficiente ed efficace, i diritti degli autori sulle opere letterarie, scientifiche ed artistiche, nelle molteplici espressioni grafiche, musicali, cinematografiche, pittoriche, plastiche, ecc.

L'articolo 2 sancisce il principio dell'assimilazione per quanto riguarda la protezione delle opere pubblicate (paragrafo 1) e delle opere non pubblicate (paragrafo 2). Il paragrafo 3 concede ad ogni Stato contraente la facoltà di ricorrere alla legislazione interna per la eventuale assimilazione del domiciliato al cittadino. Così, con questa larga apertura, per cui i semplici fattori dati dal luogo di pubblicazione, dalla cittadinanza e dal domicilio valgono, ai fini della tutela dell'opera, come base fondamentale all'applicazione del principio di assimilazione, si rivela il carattere quanto mai liberale che informa la Convenzione. L'articolo 3 sanziona il riconoscimento implicito di tutte le formalità tradizionali come il deposito, la registrazione, la menzione, i certificati notarili, il pagamento di tasse, ecc., con la semplice apposizione sull'opera protetta del simbolo C racchiuso in un circolo, col nome

del titolare del diritto e con la indicazione della data di prima pubblicazione. Il paragrafo 2 lascia facoltà agli Stati contraenti di applicare qualche limitazione a quanto è stabilito in maniera assoluta nel primo paragrafo a riguardo dei propri cittadini e per le opere pubblicate per la prima volta nel proprio territorio. Il paragrafo 3 prevede la facoltà di applicare norme particolari in occasione di provvedimenti giudiziari. Il paragrafo 4 fa obbligo di assicurare i mezzi giuridici di protezione senza formalità per le opere non pubblicate da cittadini degli altri Stati contraenti.

L'articolo 4 verte sulla durata di protezione e, tenendo conto della diversità di disposizioni in materia vigenti negli Stati contraenti, stabilisce un periodo minimo di 25 anni a partire o dalla morte dell'autore o dalla prima pubblicazione dell'opera, se tale sia il sistema di legislazione interna di qualcuno degli Stati contraenti. Il paragrafo 1 dell'articolo 4 demanda la fissazione della durata di protezione dell'opera alla legislazione vigente nello Stato in cui la protezione è richiesta; d'altra parte, questa norma trova la sua mitigazione nel paragrafo 4 nel quale si afferma il principio della comparazione dei termini, con prevalenza di quello più breve. Lo stesso paragrafo 4, riferendosi agli Stati che prevedono due o più periodi di protezione, non obbliga il Paese, dove la protezione è richiesta, a proteggere l'opera che nel Paese di origine non gode di protezione per i periodi successivi al primo. I paragrafi 5 e 6 dello stesso articolo 4 si riferiscono, rispettivamente, alle opere di un cittadino di uno Stato contraente pubblicate per la prima volta in uno Stato non contraente e alla pubblicazione simultanea di un'opera in due o più Stati contraenti. L'articolo 5, dopo aver riconosciuto che il diritto di autore comprende la facoltà esclusiva di pubblicare e di autorizzare a fare e a pubblicare la traduzione delle opere protette, riconosce come uno Stato contraente può, con la sua legislazione interna, restringere il diritto di traduzione. Dopo sette anni dalla prima pubblicazione dell'opera, si dà facoltà non esclusiva di autorizzare la traduzione se quella non sia stata ancora tradotta nella lingua nazionale e dopo che il concessionario della traduzione avrà dimostrato di avere esperiti tutti i mezzi

per raggiungere il titolare del diritto di autore, senza poterlo reperire. Inoltre la legislazione nazionale dovrà provvedere ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un compenso adeguato, non senza la garanzia di una traduzione corretta e fedele.

L'articolo 6 definisce il concetto di « pubblicazione » nel senso di una riproduzione materiale di esemplari dell'opera. L'articolo 7 sancisce il principio già ricordato dalla irretroattività. Gli articoli 8 e 9 determinano le modalità per la ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione. L'articolo 10 vincola ogni Stato contraente ad adottare misure necessarie ad assicurare l'applicazione della Convenzione, adeguando ad essa le disposizioni della propria Costituzione. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 prevedono la nomina di un Comitato intergovernativo per lo studio dei problemi inerenti alla applicazione e al funzionamento della Convenzione, per preparare le periodiche revisioni della Convenzione, per studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto di autore, per l'applicabilità ai territori dei quali lo Stato contraente assicuri le relazioni internazionali e per l'eventuale denuncia della Convenzione. L'articolo 15 attribuisce alla Corte Internazionale di Giustizia il potere di dirimere le controversie tra gli Stati contraenti circa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione. L'articolo 16 si riferisce alle varie lingue di redazione del testo della Convenzione. Gli articoli 17, 18 e 19 regolano i rapporti tra la Convenzione universale e le altre Convenzioni multilaterali o bilaterali; anzi l'articolo 17 è integrato da una Dichiarazione atta a salvaguardare i diritti dell'Unione di Berna e ad allontanare ogni ragione di contrasto fra le disposizioni di questa e della Convenzione universale. L'articolo 21 investe il direttore generale del-

l'U.N.E.S.C.O. del mandato di esecuzione delle varie formalità inerenti alla messa in atto della Convenzione.

Ho già accennato come la Convenzione sia integrata da tre Protocolli. Il primo riguarda la protezione delle opere degli apolidi, ma non è allegato al testo presentato al nostro Parlamento; il secondo riguarda la protezione dei diritti di autore estesa alle opere pubblicate per la prima volta dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle Istituzioni specializzate collegate alle Nazioni Unite e dalla Organizzazione degli Stati americani. Il terzo Protocollo, nella previsione che l'estendere la protezione del diritto di autore agli Stati che adottano sistemi diversi aumenterà notevolmente il valore e l'efficacia della Convenzione, stabilisce che ogni Stato aderente subordini l'entrata in vigore della Convenzione stessa alla ratifica, accettazione o adesione di un altro Stato specificatamente indicato.

Onorevoli senatori. Dopo questa sintetica rassegna del contenuto della Convenzione, che cerca di armonizzare in un sistema universale le diverse legislazioni nazionali in materia di protezione del diritto di autore, senza recare loro pregiudizio, mi sembra superfluo indulgiarmi a sottolineare l'importanza di un tale strumento che provvede a tutelare un diritto primordiale della persona umana, e nello stesso tempo a facilitare una sempre più larga conoscenza e una sempre più doviziosa disponibilità, a vantaggio di tutti, del patrimonio culturale che si accresce, col tempo, nel mondo.

La 3ª Commissione ritiene pertanto, onorevoli colleghi, che nulla osti a che sia a voi richiesto il legittimo consenso ad autorizzare la ratifica della Convenzione.

MARTINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonchè i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, a termini dell'articolo IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'articolo IV della suddetta Convenzione, le opere tutelate in virtù della Convenzione stessa non potranno godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non potranno, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.